

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO POLIZZA FURTO/RAPINA

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (tutti i beni mobili di proprietà o in uso all'Assicurato custoditi sottotetto dei fabbricati di proprietà od in uso anche temporaneo della Contraente), anche se di proprietà di terzi, purché nel possesso del Contraente/Assicurato, dagli eventi dannosi di seguito precisati:

a) furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:

a) violandone le difese esterne mediante:

1. rottura, scasso;

2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a).

b) rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand'anche le persone, a seguito di violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è operante anche qualora, a seguito di violenza o minaccia, sia la persona che le detiene a consegnare le cose assicurate. Tale garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 20% per sinistro a carico dell'Assicurato.

c) atti vandalici causati alle cose assicurate dall'autore del sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicazione della regola proporzionale.

d) guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali delle sedi del Contraente ed agli infissi posti a riparo e protezione di accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte.

Sono parificati ai danni da furto o da rapina i guasti cagionati alle cose assicurate nel commettere - o nel tentativo di commettere - il furto o la rapina nonché i compensi dovuti per legge a terzi in caso di ritrovamento della refurtiva.

CAPITALI ASSICURATI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

€	50.000,00	denaro, carte valori, titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori in casseforti ed armadi di sicurezza;
€	15.000,00	denaro, carte valori, titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori ovunque riposti all'interno dei locali dei fabbricati di cui all'oggetto;
€	100.000,00	contenuto in genere, compreso macchinari elettronici e simili, e compresi i danni alle cose nel tentativo di furto;
€	25.000,00	portavalori;

€	10.000,00	furto con destrezza;
€	20.000,00	guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi e porte;
€	20.000,00	per atti vandalici commessi dai ladri sulle cose assicurate.

DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La polizza viene stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2011 e con scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2014. Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

CONDIZIONI GENERALI

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.3 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

1.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata o telex di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

1.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.6 Denuncia del sinistro – obblighi relativi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società entro 30gg. da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- presentare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;

- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

1.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

1.8 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle votazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

1.9 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito - esclusi gli effetti cambiari - per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli dei quali l'Assicurato abbia perso la disponibilità in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene stabilito che:

- l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro, restando convenuto che, qualora i titoli distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo verrà riconosciuto solo dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

1.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, salvo che:

- a) il Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società del pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessazione;
- c) a carico dell'Assicurato o del Contraente sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro oppure, per questo, ad essi siano stati notificati avvisi di garanzia;
- d) il Contraente o l'Assicurato non abbia prodotto il certificato di chiusa istruttoria qualora richiesta dalla Società.

1.11 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire semestralmente dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, con indicazione degli importi liquidati/riservati e delle motivazioni delle eventuali archiviazioni, relativamente al periodo assicurativo intercorso. Tale informativa deve essere altresì fornita in qualsiasi momento a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

1.12 Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte.

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di recedere con pari effetto, da tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero dalle quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

1.13 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica certificata.

1.14 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.15 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui il Contraente ha la propria sede legale.

1.16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

1.17 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.18 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'accertata inadempienza dell'obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane dà facoltà al Comune di Jesi di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

CONDIZIONI PARTICOLARI

2.1 Primo rischio assoluto

L'assicurazione, salvo diversa esplicita pattuizione risultante in polizza, è prestata nella forma "a Primo Rischio Assoluto", in deroga all'art. 1907 del Codice Civile.

2.2 Portavalori

L'assicurazione comprende la sottrazione dei valori trasportati da persone incaricate dal Contraente, in relazione alle funzioni svolte per il medesimo, entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, avvenuta a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto con destrezza e scippo, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) ai danni della persona incaricata del trasporto dei medesimi.

L'assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti, portavalori ed accompagnatori, nell'arco delle 24 ore, che:

- non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori, non siano di età inferiore ai 18 anni né, superiore ai 65 anni;
- non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, con il massimo di € 1.500,00, come estensione di altra garanzia.

In caso di sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale, la Società corrisponderà all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, farlo assicurare da altri.

2.3 Furto con destrezza

L'Assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali durante le ore di apertura degli stessi. Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicazione della regola proporzionale, con uno scoperto per ogni sinistro del 20%.

2.4 Furto commesso con chiavi autentiche

La garanzia comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto con scasso, purché l'estorsione ed il furto di dette chiavi avvenga fuori dei locali contemplati dalla polizza ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell'Assicurato.

2.5 Reintegro delle somme assicurate

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Si conviene però, che sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni sinistro, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo di assicurazione, le somme originariamente assicurate.

2.6 Anticipo dell'indennizzo senza certificato di chiusura inchiesta

La compagnia anticipa l'indennizzo senza certificato di chiusura istruttoria. L'Assicurato si impegna a presentare alla Compagnia, non appena possibile, copia conforme del Giudice di competenza attestante la chiusura del procedimento penale aperto dopo il furto e/o la rapina.

Si impegna altresì a rimborsare ogni somma percepita qualora risulti una delle cause di decadenza del diritto all'indennizzo.

2.7 Mezzi di chiusura

L'assicurazione furto è prestata alla condizione che i locali dell'esercizio abbiano le pareti in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, metallo o legno e che le loro aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano difese da serramenti di legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili elusivamente dall'interno, oppure siano protette da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali dell'esercizio. Se l'introduzione avviene attraverso pareti, serramenti ed inferriate non conformi a quelli sopra indicati la Società corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. In caso di coesistenza in polizza di altro scoperto, si applica un unico scoperto nella misura del 30%.

Se è operante una franchigia, questa viene considerata minimo assoluto dello scoperto.

Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

2.8 Cose di proprietà di terzi

Sono coperte da assicurazione le scorte ed altre cose di proprietà di terzi, purché sottotetto o comunque che rientrino nella descrizione dell'oggetto della garanzia prestata ed alle condizioni tutte della presente polizza, e la cui esistenza sia adeguatamente documentabile.

Resta inteso, per altro, che in caso di sinistro i terzi interessati non potranno avere alcuna ingerenza nella nomina dei Periti nominati dalla Società e dal Contraente né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. Tuttavia, l'indennizzo, che sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se, all'atto del pagamento, non intervengono i terzi interessati.

Si precisa che:

devono intendersi, in particolare, inclusi in garanzia i seguenti beni:

- Libro dei Battesimi, tomo II, 1701-1729, di proprietà dell'Archivio della Cattedrale di Jesi;
- Libro contenente rogito delega Sig. Pier Simone Ghislieri per riscossione eredità paterna, con firma autografa di Pergolesi. Notaio Angelantonio Maccheroni, 28 ottobre 1733, di proprietà dell'Archivio di Stato di Ancona;
- N.6 monete dello Stato Pontificio (1708, 1724-1729) di proprietà privata;
- Medaglia raffigurante effigie di G.Spontini di proprietà privata;
- N.2 quinte teatrali raffiguranti statue allegoriche con giardino, di proprietà del Museo Diocesano di Jesi;
- Stabat Mater, manoscritto del Sec.XVIII, di proprietà privata.

Quanto assicurato non è di proprietà della Contraente, ma le cose sono esposte presso le Sale Pergolesiane del Teatro Comunale.

Si stabilisce che in caso di sinistro verrà applicata una franchigia pari al 5% del danno.

Inoltre in caso di mancata attivazione e/o funzionamento dell'impianto di allarme si applicherà uno scoperto pari al 15% del danno.

2.9 Beni all'aperto

In deroga quanto previsto nell'oggetto della polizza, la copertura assicurativa viene estesa ai danni subiti dal contenuto posto all'aperto, in spazi ed aree recintati di pertinenza del Contraente assicurato, compresi i beni

che sono, per loro naturale destinazione, all'aperto, sempreché, il danno avvenga con la rottura o scasso dei mezzi di protezione dei recinti stessi.

2.10 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente/Assicurato;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 1. da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da serramenti privi di luce e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili;
 2. da persone del fatto del quale il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 3. da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dai locali che le contengono;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24,00 del 60° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 giorni consecutivi incustoditi o, qualora si tratti di abitazione, disabitati.
Relativamente ai gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24,00 del 30° giorno;
- f) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.